

Con riferimento alle limitazioni di spesa riguardanti i compensi degli organi e il costo del personale, si rinvia ai rispettivi paragrafi.

2. - Strumenti di programmazione

Come già rilevato nella precedente relazione, la legge quadro ha previsto strumenti di programmazione e di gestione dell'attività dei parchi che presentano un elevato grado di complessità sia nella procedura di adozione che nei contenuti.

Ciò ha determinato un considerevole ritardo nell'adozione di tali strumenti che, come già osservato nei precedenti referti, influisce negativamente sulla realizzazione degli obiettivi istituzionali e sulla loro funzionalità.

Ciò vale per il *Piano per il parco* che, come strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali dell'area protetta, deve, tra l'altro, disciplinare l'uso del territorio articolandolo in aree caratterizzate da differenti gradi di protezione (riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione, aree di promozione economica e sociale), e fissare gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che il Piano *"...ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione"*.

L'art. 13 riconosce all'Ente anche una funzione di prevenzione degli abusi stabilendo che *"Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al nulla osta dell'ente parco"*.

Il *Regolamento del parco* disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco stesso, in particolare regola la tipologia e le modalità di costruzione degli edifici, lo svolgimento delle attività economiche ammesse, il soggiorno e la circolazione del pubblico, lo svolgimento delle attività sportive, ricreative e di ricerca.

Il *Piano pluriennale economico-sociale*, che ha l'intento di coniugare le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo sostenibile, è volto a promuovere, nel rispetto dei vincoli stabiliti, le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale della collettività.

Il prospetto che segue indica lo stato di attuazione delle procedure per l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione con riguardo ai parchi nazionali oggetto del presente referto¹:

Piano per il Parco

Approvato dalla Regione (in vigore)	Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi
Adottato dalla Regione	Monti Sibillini
Approvato dal Consiglio Direttivo	Val Grande, Pollino

Regolamento

Approvato dal Ministero (in vigore)	-----
Approvato dal Consiglio Direttivo	Val Grande, Foreste Casentinesi
All'esame del Consiglio Direttivo	Pollino, Dolomiti Bellunesi, Monti Sibillini

P.P.E.S. (Piano Pluriennale Economico Sociale)

Approvato dalla Regione (in vigore)	Dolomiti Bellunesi
Approvato dalla Comunità del Parco e trasmesso alla Regione	Monti Sibillini, Foreste Casentinesi, Val Grande
Redatto e all'esame del Consiglio Direttivo	Pollino

¹ Si riporta di seguito quanto previsto dall'art. 12, commi 3 e 4, L. n. 394/91 in ordine alla procedura di approvazione del Piano per il Parco:

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco (comma così sostituito dall'art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426).

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

3. - Organi

Sono organi dell'Ente parco: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del Parco.

Gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e i relativi componenti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 70/1975, possono essere confermati per una sola volta.

L'art.1, comma 424, della L. n.228/2012 (legge di stabilità 2013) ha disposto che: "Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013".

Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio si trova il Parco e ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Consiglio direttivo delibera lo Statuto, il Piano, i bilanci, i regolamenti, e comunque tutti gli atti generali. È formato dal Presidente e da dodici componenti.

La Giunta esecutiva è nominata dal Consiglio direttivo e svolge le funzioni amministrative di ordinaria amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto di ogni ente.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo-contabile sull'ente ed è composto da tre membri, di cui due designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dalla regione o dalle regioni nei cui territori si trova l'area del Parco.

La Comunità del Parco è costituita dai presidenti delle regioni, delle province e delle comunità montane, nonché dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

In ordine ai compensi degli organi, con l'articolo 2, comma 108, del D.L. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, che integra l'art. 9 della legge quadro, era stato riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione e controllo il diritto ad una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

A seguito delle misure di contenimento della spesa introdotte dalle leggi n. 266/2005 e n. 133/2008 i compensi annui lordi erano stati così rideterminati:

Presidente	€	29.969,16
Vice Presidente	€	8.991,32
componente Giunta esecutiva	€	1.588,80
componente Consiglio direttivo	€	850,68
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	€	1.840,65
componente del Collegio dei Revisori dei conti	€	1.215,95

Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 6, comma 3, ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2011, la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo.

La medesima norma, al comma 2, ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei medesimi enti sia onorifica, e possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed alla percezione di gettoni di presenza non superiori a trenta euro a seduta giornaliera.

Dopo iniziali dubbi interpretativi il Ministero vigilante, prendendo atto dell'orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato secondo cui l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78/2010 si applica anche nei confronti degli Enti parco nazionali, con circolare del 5 agosto 2011 ha comunicato ai predetti Enti che ai titolari e componenti degli Organi non competevano più le indennità di carica e di funzione previste dalle precedenti disposizioni, e che ai sensi del comma 21 *"le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo,sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato"*.

Con circolare n. 33 del 28 dicembre 2011 la Ragioneria Generale dello Stato, nel fornire indicazioni per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli enti ed organismi pubblici, ha confermato il carattere gratuito degli incarichi, fatta eccezione per il collegio dei revisori dei conti.

Il d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 13 recante "proroga termini in materia ambientale", ha espressamente previsto che fino al 31 dicembre 2012 ai presidenti degli Enti

parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il susseguirsi delle disposizioni in materia di compensi agli organi e i dubbi interpretativi emersi sia nell'ambito degli Enti sia fra il Ministero vigilante e il Ministero dell'economia, hanno dato luogo a comportamenti diversificati da parte degli Enti in esame, di cui si darà conto nel prosieguo con riferimento alla gestione di ciascuno di essi, determinando in qualche caso la necessità di procedere a recuperi di somme non dovute ovvero a sospensioni temporanee nell'erogazione dei compensi.

4. – Fonti di finanziamento

L'art. 16 della legge n. 394/1991 elenca la tipologia delle entrate degli enti parco nazionali.

Esse sono:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza di norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

Tuttavia, in concreto, la quota assolutamente prevalente delle entrate è costituita dai contributi statali, sui quali grava la quasi totalità della spesa di parte corrente.

Anche nell'esercizio in riferimento gli apporti finanziari degli Enti territoriali e le entrate proprie di ogni Ente parco, rapportati al quadro complessivo delle entrate, sono stati di dimensioni per lo più simboliche.

Questa Corte, come già osservato nei precedenti referti, non può non sottolineare la necessità che sia gli Enti territoriali interessati, in quanto diretti beneficiari delle opportunità che offre il parco, sia gli stessi Enti parco assumano un ruolo finanziario meno marginale rispetto a quello statale, anche mediante iniziative

dirette a stimolare la partecipazione finanziaria dell'utenza privata, soprattutto di quella che più direttamente fruisce di beni, attività e prestazioni da parte dei Parchi stessi.

Il Ministero dell'Ambiente determina la misura del contributo statale per ogni ente parco sulla base di linee-guida, in base alle quali una quota è destinata alla copertura dei costi fissi della struttura, quali il personale, il CTA (Coordinamento Tutela dell'Ambiente, comprendente i compensi per lavoro straordinario al Corpo Forestale e le spese per il funzionamento e la manutenzione di mezzi e strutture per la sorveglianza), gli organi, i consumi intermedi, il rimborso dei danni arrecati dalla fauna ex art. 15, comma 3, legge 394/1991.

A detta quota fissa si aggiunge un importo calcolato sulla base di parametri che tengono conto della *complessità territoriale* dell'ente (superficie occupata, caratteristiche altimetriche, superficie destinata a riserva integrale), della *complessità amministrativa* (numero dei comuni, popolazione, distanze tra la sede dell'ente ed i comuni che insistono sul territorio del parco), nonché, in funzione premiale, di talune condizioni di *efficienza gestionale*, quali la disponibilità dei documenti programmatici e di pianificazione ambientale (Piano del parco, PPES, Regolamento del parco almeno approvati dal Consiglio Direttivo), e la capacità di spesa individuata dal livello delle giacenze di cassa.

Oltre ai contributi ordinari, agli enti parco sono erogate, in base a leggi speciali, ulteriori risorse finanziarie per le assunzioni e stabilizzazioni del personale e per il perseguimento di altre particolari finalità.

Gli enti nel corso del 2011 hanno accertato e riscosso l'integrazione del contributo ordinario per il 2010, disposta con D.M. n.1404 del 29.12.2010 (l'importo complessivo stabilito per tutti i 24 enti parco è stato pari ad € 9.381.425), ripartita tra i parchi in misura proporzionale.

Nel quadro che segue sono esposti i dati concernenti i finanziamenti complessivi effettivamente erogati ai parchi oggetto della presente relazione per l'esercizio 2011:

Stanziamanti complessivi dello Stato - parte corrente - esercizio 2011

	Contributo ordinario 2011		Contributi assunzioni ex L.244/2007 art.2, co. 337 e 338	contributi straordinari	integrazione contrib. ordinario 2010 ex DM n.1404 del 29/12/2010 accertata nel 2011	Totale
	cap.1551	cap.1552				
P.N. Dolomiti Bellunesi	134.447	1.073.400			281.395	1.489.241
P.N. Foreste Casentinesi	75.282	1.799.197			224.786	2.099.265
P.N. Monti Sibillini	112.193	1.706.355		33.484	307.797	2.159.829
P.N. Pollino	271.356	4.504.685	119.745		836.917	5.732.702
P.N. Val Grande	62.460	923.363		9.600	170.069	1.165.492

5. – Gestione finanziaria

Gli enti parco nazionali sono soggetti, per espressa previsione della legge quadro (art. 9, comma 13), alla legge n. 70 del 1975 e, conseguentemente, alle norme sull'ordinamento contabile di cui al D.P.R. 27/2/2003, n. 97.

Pertanto, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 31 maggio 2011 n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) stabilisce che gli enti vigilati i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, deliberano il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo, che viene approvato dall'amministrazione vigilante entro il 30 giugno.

L'art. 15, comma 1 bis, della legge n. 111/2011 di conversione in legge del d.l. n. 98/2011, come integrato dall'art. 1, comma 14, del d.l. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, prevede il commissariamento di un ente sottoposto a vigilanza dello Stato, il cui bilancio non sia stato deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente o il cui bilancio registri un disavanzo di competenza per due esercizi successivi.

Il controllo di regolarità contabile è svolto dal collegio dei revisori dei conti, come previsto dall'art. 9 della legge quadro, che esercita il riscontro contabile sugli atti secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità di ogni ente.

Come già osservato nelle precedenti relazioni, l'attività dei collegi spesso si limita all'accertamento dei profili contabili e finanziari della gestione, senza formulare, come previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 97/2003, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.

Il corretto adempimento di quest'obbligo agevolerebbe il compito spettante alla Amministrazione vigilante di esprimere una definitiva valutazione di merito sull'attività gestionale dell'ente per il periodo cui si riferisce il conto consuntivo.

6. – Personale

Il trattamento giuridico ed economico del personale è disciplinato dal "Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici" di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

L'art. 9, comma 14, della legge quadro prevede che la pianta organica di ogni parco è commisurata alle risorse, destinate a spese per il personale, ad esso assegnate e che per le finalità della legge stessa è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato secondo i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo forestale.

Tuttavia, le disposizioni legislative che a partire dal 1993 hanno limitato in tutte le pubbliche amministrazioni le assunzioni di nuovo personale, anche a tempo determinato, hanno reso difficile il ricambio o l'impianto di un'adeguata dotazione di personale nei parchi di nuova istituzione.

Per porre parziale rimedio a tale situazione l'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 337, (legge finanziaria 2008) ha consentito agli enti parco nazionali, che abbiano provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale da ripartire tra gli enti medesimi.

In ossequio alle misure legislative di razionalizzazione delle strutture e dell'organizzazione amministrativa introdotte per il contenimento della spesa pubblica, le piante organiche degli Enti Parco hanno subito vari interventi di riduzione, di cui si dirà nei successivi paragrafi con riferimento ad ogni Ente.

7. - Vigilanza e controlli interni

La vigilanza del Ministero dell'Ambiente sugli organismi di gestione delle aree protette nazionali si esplica, secondo la legge n.349 del 1986 istitutiva del Ministero stesso, nel potere di impartire le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e di esercitare i conseguenti controlli e verifiche per assicurare la conformità della gestione alle direttive (art. 5, comma 3°).

La legge n. 394/1991 attribuisce al Ministero dell'Ambiente la potestà di vigilanza in genere sui parchi (art. 9, comma 1) e specificamente sulla loro gestione (art. 21, comma 1). In particolare, l' art. 9, commi 8 e 10, non discostandosi dalla disciplina generale, prescrive che i bilanci degli enti parco ed i regolamenti di contabilità siano approvati dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con quello dell'Economia.

Una intensa e penetrante partecipazione dell'autorità centrale è inoltre prevista, unitamente a quella degli enti territoriali, nella elaborazione dei documenti di programmazione e pianificazione territoriale e dello statuto.

In mancanza di un'esplicita esclusione, pertanto, il potere di direttiva e controllo di cui alla citata legge n. 349/1986 deve ritenersi confermato nell'attuale disciplina, anche se ridimensionato dalla particolare autonomia attribuita agli enti parco, cui partecipano le comunità locali, e dalla necessità di addivenire ad intese e raccordi con le stesse, in particolare con le regioni, per la adozione degli strumenti di pianificazione.

La funzione di controllo sulle deliberazioni dei Consigli direttivi degli enti parco trova, peraltro, la sua disciplina nelle disposizioni di legge concernenti in generale gli enti pubblici non economici.

In base al combinato disposto degli artt. 25, 2° comma (*Adeguamento dei regolamenti organici degli enti*), e 29, 1° comma (*Controllo sulle deliberazioni degli enti*) della legge n. 70/1975 sono rimesse per l' approvazione al Ministero vigilante, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le deliberazioni di adozione o di modificazione del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi. Per queste stesse deliberazioni, per la parte concernente l'ordinamento dei servizi, è richiesto altresì il concerto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui a tal fine esse devono essere trasmesse.

A norma del richiamato art. 29 sono, poi, parimenti soggette ad approvazione del Ministero vigilante, di concerto con quello dell'Economia, le deliberazioni concernenti:

a) la definizione o la modifica della consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi; b) l'aumento o la

modifica degli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

A norma del successivo art. 30, 3° comma (*Controllo sui bilanci di previsione*), della stessa legge 70/1975 e dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 97/2003, viene trasmessa per l'approvazione al Ministero vigilante ed a quello dell'Economia la delibera con cui gli enti approvano il bilancio di previsione, con allegata la pianta organica. Viene altresì trasmessa agli stessi Ministeri, ai sensi dell'art. 38 u.c. del citato D.P.R. 97/2003, che ripropone l'art. 32 u.c. dell'abrogato D.P.R. 696/1979, il provvedimento con cui è deliberato dall'organo di vertice il rendiconto consuntivo, con i relativi allegati.

Costituisce naturale espressione della funzione di vigilanza l'attività di indirizzo e coordinamento svolta nel corso del tempo dal Ministero dell'ambiente mediante note e direttive volte per lo più a coordinare l'azione degli enti e richiamare la loro attenzione sugli obblighi imposti dalle leggi o su fatti e vicende che potrebbero influire sulla gestione.

L'attività di controllo interno di gestione è svolta dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance, previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 in sostituzione dei nuclei di valutazione.

8. – Sorveglianza sul territorio

L'art. 21 della legge quadro demanda al Corpo Forestale dello Stato, incardinato presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le azioni di sorveglianza sulle attività che si svolgono all'interno dell'area protetta mediante la dislocazione e l'attribuzione alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e degli enti parco di strutture e personale del Corpo.

In attuazione di tale norma con apposito D.P.C.M. del 5 luglio 2002 è stato previsto, presso ogni parco nazionale, un Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente (CTA) e determinato il relativo contingente.

Gli stipendi e assegni fissi spettanti al personale del Corpo assegnato ai CTA sono a carico del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, mentre sono a carico degli enti parco gli oneri per le missioni, per il lavoro straordinario, per la formazione, per la manutenzione degli strumenti e degli immobili adibiti alla sorveglianza.

B - SECONDA PARTE: L'ATTIVITÀ E LA GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DEI SINGOLI ENTI PARCO NAZIONALI.

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

1. – Profili generali

Il Parco è sostanzialmente costituito dal gruppo montuoso dei monti Sibillini, che formano una catena lunga quasi 40 Km, e larga fino a 20 Km, con una estensione di circa 70.000 ettari, e rientra per un terzo nei confini della Regione Umbria e per il resto in quelli della Regione Marche, insistendo sul territorio di 4 Province (Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Perugia), di 18 comuni (3 nella provincia di Ascoli Piceno, 11 in quella di Macerata, 2 in quella di Fermo e 2 in quella di Perugia) e di 5 comunità montane, con una popolazione residente di circa 23.000 abitanti.

L'Ente Parco è stato istituito con D.P.R. del 6 agosto 1993, rientrando in un progetto di salvaguardia ambientale delineato con la legge 11 marzo 1988 n. 67 che prevedeva l'istituzione di nuovi parchi nazionali.

Con il suddetto decreto è stata adottata la perimetrazione definitiva del Parco e confermata, fino all'approvazione del Piano per il Parco, la suddivisione del territorio stabilita dal decreto del Ministro dell'Ambiente del 3 febbraio 1990.

Inoltre, fino all'approvazione del Regolamento del parco, restano in vigore, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della legge 6/12/1991, n. 394, le misure di salvaguardia stabilite dal predetto decreto in quanto compatibili.

L'Ente Parco ha sede legale e amministrativa nel Comune di Visso.

2. – Strumenti di programmazione

È ancora in corso la procedura per la definitiva approvazione del Piano per il parco.

Va ricordato che il piano, inizialmente approvato dal Consiglio direttivo con delibera n.59 del 18/11/2002 e trasmesso il 18/09/2003 alle Regioni interessate, è stato adottato con deliberazioni rispettivamente della Giunta regionale Marche del 31.7.2006 e della Giunta regionale Umbria del 2.8.2006.

In esito alle osservazioni scritte formulate da parte di vari soggetti, pubblici e privati conseguenti al deposito del Piano per quaranta giorni a decorrere dal 6/07/2007 presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni, a

norma dell'art. 12, comma 4 della citata legge 394/1991, con deliberazione del 20.09.2010, il Consiglio Direttivo ha approvato i criteri generali per l'esame delle osservazioni, riportati in un apposito documento denominato *"Principi per la valutazione delle osservazioni al Piano per il Parco e per l'espressione del relativo parere"*.

Peraltro, con deliberazione del 30.10.2009 l'Ente aveva stabilito di sottoporre il Piano per il Parco allo screening per la valutazione di incidenza, provvedendo conseguentemente ad effettuare le indagini e a produrre gli elaborati tecnici a tal fine necessari. Lo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano stesso risulta completata e trasmessa al Ministero vigilante che effettuerà direttamente la relativa Valutazione.

Con decreto del Direttore n.425 del 09.08.2012 sono state approvate le risultanze della Conferenza dei Servizi del 12.06.2012, alla quale erano state invitate le Regioni Marche ed Umbria, inerente il procedimento per ottenere gli atti di consenso e di condivisione in merito sulle osservazioni presentate al Piano per il Parco.

Quanto al Regolamento, L'Ente ne ha predisposto una bozza che non è stata ancora approvata, in attesa dell'approvazione del Piano.

Il Piano Pluriennale Economico Sociale (P.P.E.S.) è stato deliberato dalla Comunità del Parco il 17/11/2000 e trasmesso alle Regioni per l'approvazione. Le Regioni, che in un primo momento avevano ritenuto necessario approvare tale piano contestualmente al Piano del parco, stante il collegamento funzionale esistente tra i due atti di pianificazione, con le deliberazioni di adozione del Piano per il parco approvate nel 2006 hanno disposto di avviare reciproche forme di collaborazione per l'esame preliminare del PPES.

Nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco l'Ente assicura il governo del territorio mediante le autorizzazioni ed i nulla osta, che sono i principali strumenti attraverso i quali il Parco esercita un controllo sulle attività umane suscettibili di alterare e compromettere l'equilibrio ambientale.

L'ente si è anche dotato di provvisori atti di regolamentazione che disciplinano una serie di settori e di attività connessi alla finalità del parco. I più significativi tra quelli in vigore sono i seguenti:

- Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive, attività ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottato nel 2006 e modificato il 16.6.2009;

- Prime misure di conservazione dei siti natura e delle aree di particolare interesse paesistico-ambientale e turistico-ricreativo (2006);
- Disciplinare per l'accensione dei fuochi all'aperto (2006-2008);
- Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche (2007);
- Regolamento per la concessione della denominazione e dell'emblema del PNMS e relativi protocolli (2008).

3. - Disciplina statutaria e regolamentare

L'Ente ha approvato il proprio statuto con delibera del Consiglio direttivo n. 111 del 21 agosto 1997, adottato dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 17 dicembre 1997, e confermato senza modificazioni nella Conferenza dei Servizi del 28.7.2010. Tale documento, nel periodo in esame non ha subito modificazioni.

Tra gli altri atti normativi adottati dall'Ente sono da menzionare i seguenti regolamenti:

- Regolamento recante la disciplina per il contenimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del DLgs n. 165/2001 (2008);
- Regolamento di contabilità del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.97/2003, aggiornato nel 2009.

Nel 2011 il Parco ha adottato i seguenti atti generali:

- revisione del disciplinare per il trasporto delle armi (delibera CD n.24/2011);
- revisione del disciplinare per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica (delibera CD n.28/2011);
- approvazione del Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione delle performance (delibera C.D. n.2/2011).

4. - Organi e compensi

Come già ricordato nella parte generale, le attribuzioni, la composizione e le procedure per la nomina degli organi del parco sono disciplinate dagli artt. 9 e 10 della legge quadro n. 394/1991.

Il Presidente, nominato con decreto del 4 maggio 2007, è decaduto al termine del quinquennio previsto dalla legge. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, tale carica è stata ricoperta dal vice-presidente fino a febbraio 2012 mentre dall'11 febbraio 2013 è stato nominato un Commissario Straordinario.

Il Consiglio Direttivo, costituito con decreto del Ministro dell'Ambiente del 28.12.2007 ed integrato, con decreto del 13.1.2009, dei componenti designati dalla Comunità del Parco, è decaduto nel previsto termine quinquennale.

Il Collegio dei revisori è stato nominato con decreto ministeriale del 10.4.2009, limitatamente ai due componenti di nomina ministeriale. Il componente designato dalle regioni è stato nominato con decreto ministeriale del 29.5.2012.

Nella seguente tabella si fornisce rappresentazione dei compensi annui lordi, impegnati ed erogati agli organi nel 2011, secondo quanto comunicato dall'Ente:

P.N. Monti Sibillini - compensi annui lordi erogati agli organi dell'Ente

	2010	2011
compensi al Presidente	29.969,0	4.495,0
compensi al Commissario Straordinario (eventuale)	0,0	0,0
compensi al Vicepresidente	8.991,0	1.348,0
compensi al singolo componente del Consiglio Direttivo	842,0	0,0
totale compensi al Consiglio Direttivo	6.431,0	0,0
compenso alla Giunta Esecutiva	4.719,0	0,0
compenso al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti	1.840,0	1.656,0
compenso ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	1.215,0	1.094,0
gettoni presenza componenti del Consiglio Direttivo	2.675,0	1.573,0
gettoni presenza componenti Collegio dei Revisori dei Conti	30,0	0,0
TOTALE	56.712,0	10.166,0

5. - Struttura organizzativa e risorse umane

La struttura organizzativa dell'Ente, al cui vertice è posto l'ufficio di Direzione, è articolata in tre aree: Servizio Amministrazione e Archivistico, Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile, Servizio Promozione e Partecipazione.

A questa struttura si affianca il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato che, ai sensi della legge quadro sulle aree protette, svolge i compiti di vigilanza e controllo del territorio.

La dotazione organica, rideterminata in 24 unità oltre il Direttore (fuori organico) con delibera del Consiglio Direttivo n.64 del 29.10.2008 in applicazione dell'art.2, commi 337 e 338, della L. n.244/2007, è stata successivamente ridotta a 21 unità con delibera n.58/2011 della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis e seguenti del D.L. 30/12/2009 n.194 (legge 25/2010).

Nella tabella che segue viene indicata la dotazione organica e la consistenza effettiva del personale di ruolo al 31 dicembre 2011.

P.N. MONTI SIBILLINI - Dotazione e consistenza del personale

Qualifiche	Dotazione organica	consistenza al 31 dicembre 2011
C4	4	5
C3	4	4
C2	1	2
C1	4	1
B3	6	6
B2	2	2
B1	0	
Totale	21	20

Direttore		1
-----------	--	---

L'attuale Direttore del Parco, nominato con decreto del 19.4.2010 a seguito di procedura di selezione posta in essere a norma dell'art. 9 della L. n. 394/1991, ha assunto servizio l'1 novembre 2010.

La seguente tabella indica gli emolumenti annui lordi corrisposti al Direttore secondo i dati forniti dall'Ente:

VOCE DELLA RETRIBUZIONE	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO NEL 2011	NOTE
stipendio tabellare	40.129,28	
retribuzione di posizione parte fissa	11.262,77	
retribuzione di posizione parte variabile	26.937,23	
retribuzione di risultato	0,00	massimo previsto, pari al 20% dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione percepita

Nel prospetto seguente sono esposti i dati relativi agli oneri per il personale, con indicazione delle variazioni percentuali annue e l'incidenza sul totale delle uscite correnti:

P.N. MONTI SIBILLINI – Oneri per il personale

	2009	2010	2011	var.% '11/'10
A) Retribuzioni fisse accessorie ed oneri connessi				
Stipendi e assegni fissi personale di ruolo	580.981	540.009	540.704	0,1
Indennità risultato Direttore	18.542	18.542	7.640	-58,8
Retribuzioni personale tempo determinato	18.000			
Fondo incentivazione e produttività	51.782	51.426	51.533	0,2
Spese per missioni	6.070	4.918	1.438	-70,8
Oneri a carico dell'Ente	219.273	209.699	213.291	1,7
Interventi assistenz. e sociali per il personale	9.415	7.722	8.020	3,9
Contributi a favore ARAN	70	59	62	5,3
TOTALE A)	904.133	832.375	822.687	-1,2
B) Benefici sociali ed assistenziali				
Spese per corsi	9.215	8.370	4.572	-45,4
Servizi aziendali (mensa ed altro)	19.135	19.542	3.428	-82,5
Trattamento di fine rapporto (TFR)	37.817	52.595	50.227	-4,5
TOTALE B)	66.167	80.507	58.227	-27,7
TOTALE GENERALE A + B	970.300	912.882	880.914	-3,5
Incidenza totale A) sul totale uscite correnti	52,5	44,1	46,5	

Il prospetto evidenzia una riduzione del 3,5% degli oneri per il personale, determinata in particolare dalla contrazione delle voci di spesa riguardanti l'indennità di risultato del Direttore, le spese per missioni, la formazione, i servizi aziendali e il TFR.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Ente ha fatto ricorso anche a prestazioni di soggetti estranei alla struttura, mediante incarichi di collaborazione.

Tale pratica è stata utilizzata in particolare per la predisposizione di perizie per danni da fauna, per lo svolgimento di progetti in materia naturalistica, di gestione delle risorse ambientali, per attività formative, oltre che per lo svolgimento di attività istituzionali di particolare contenuto professionale che necessitano di specifiche competenze (collaborazione giuridica, comunicazioni stampa).

Con delibera n.6/2010 il Consiglio Direttivo ha costituito, in applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.150/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in sostituzione del Nucleo di valutazione e controllo di gestione. Attualmente l'OIV è formato da due componenti, mentre il terzo componente dimissionario è in attesa di sostituzione.

Tale Organismo ha redatto il Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione delle performance (delibera C.D. n.2/2011) e ha preso parte alla